

# fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

## NEWS

**In questo numero:**

**Svizzera:** Inizia l'era dello scambio automatico internazionale d'informazioni

**Italia:** Riapertura dei termini per la *voluntary disclosure*

**Cina-Svizzera:** Una relazione di lunga durata

**Hong Kong:** Introduzione del registro dei titolari effettivi




## Innovazione, flessibilità e competenza

### SVIZZERA: INIZIA L'ERA DELLO SCAMBIO AUTOMATICO INTERNAZIONALE D'INFORMAZIONI

In occasione della sua seduta del 23 novembre 2016 il Consiglio Federale ha licenziato l'Ordinanza sullo Scambio Automatico internazionale di Informazioni a fini fiscali (OSAI<sub>n</sub>), che contiene le disposizioni di esecuzione relative alla Legge federale sullo scambio automatico internazionale d'informazioni a fini fiscali (LSAI) entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Con quest'ultima Ordinanza si completano le basi di diritto per lo scambio automatico d'informazioni.

Il quadro giuridico dello scambio d'informazioni prevede la seguente struttura:



Come evidenziato, il modello comporta l'adozione dello standard comune di comunicazioni di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014.

Lo standard prevede in particolare che determinati istituti finanziari, veicoli d'investimento collettivi e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. Queste informazioni vengono poi trasmesse automaticamente, di norma una volta all'anno, all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che a sua volta le trasmette alle autorità fiscali estere competenti. A tal proposito l'AFC ha pubblicato sul proprio sito una "Direttiva sullo Standard per lo

scambio automatico d'informazioni finanziarie a fini fiscali" sotto forma di "progetto/bozza" che però al momento non ha ancora un valore giuridicamente vincolante.

Quale ultimo passo per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, è necessaria un'attivazione bilaterale che può avvenire o tramite un trattato internazionale (ad esempio l'Accordo del 27.05.15 con l'UE) o tramite il MCAA, completato da un accordo bilaterale.

Finora la Svizzera ha già concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni con una serie di Stati partner selezionati che prevede l'introduzione dello scambio d'informazioni nel 2017, di modo che il primo scambio di dati possa avvenire nel 2018. Vi è poi un'ulteriore serie di Stati con i quali è già stato convenuto l'accordo ma non è ancora stato approvato e che, pertanto, verosimilmente entrerà in vigore unicamente a partire dal 2018 e lo scambio avverrà per la prima volta nel 2019.

Nella seguente tabella, suddivisa per data d'entrata in vigore, elenchiamo la situazione alla data del presente articolo (13.01.2017) degli Stati partner della Svizzera per i quali è previsto lo scambio automatico d'informazioni:

Entrata in vigore 01.01.2017	Entrata in vigore 01.01.2018
Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Islanda, Jersey, Norvegia, UE <sup>1</sup>	Andorra, Argentina, Barbados, Bermuda, Brasile, Cile, Groenlandia, India, Isole Cayman, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele, Maurizio, Messico, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino, Seychelles, Sudafrica, Uruguay

<sup>1</sup> L'accordo con l'UE sullo scambio automatico di informazioni si applica a tutti i 28 Stati membri ed è valido anche per Azzorre, Gibilterra, Guadalupa, Guyana Francese, Isole Åland, Isole Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint Martin.

Utili in relazione alle scadenze previste nell'ambito delle normative di legge (LSAI e MCAA) e che incombono rispettivamente agli IFS e all'AFC sono inoltre le seguenti indicazioni:

- **Obbligo di informazione:** entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione (per la prima serie di Stati il 31.01.2018) gli IFS devono informare le persone oggetto di comunicazione.
- **Obbligo di trasmissione all'AFC:** entro sei mesi dalla fine dell'anno civile relativo allo scambio di informazioni (30.06.2018) gli IFS trasmettono per via elettronica le infor-

mazioni all'AFC (30.06.2018). Tale trasmissione avrà cadenza annuale.

- **Obbligo di trasmissione tra Stati partner:** obbligo di scambio entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile (30.09.2018).

Le disposizioni sopraespresse concernono lo scambio d'informazioni in merito ai dati raccolti dall'AFC e trasmessi dagli IFS relativi a contribuenti residenti all'estero che detengono un conto in Svizzera. Informazioni che saranno quindi trasmesse all'autorità fiscale dello Stato di residenza e che potranno pertanto essere utilizzate per l'esecuzione di una corretta tassazione.

Teniamo a sottolineare che lo scambio automatico di informazioni è reciproco e che pertanto le autorità fiscali svizzere riceveranno dunque automaticamente informazioni su contribuenti svizzeri con un conto nello Stato partner. Poiché in Svizzera la competenza per la tassazione spetta alle amministrazioni delle contribuzioni cantonali e comunali, l'AFC trasmetterà le informazioni finanziarie provenienti dall'estero alle competenti autorità di tassazione affinché il diritto fiscale svizzero venga poi applicato.

Ai contribuenti svizzeri che intendono regolarizzare la loro posizione è data la possibilità d'applicazione dell'istituto dell'autodenuncia esente da pena. Esso permette di denunciare, per una sola volta nella vita e in esenzione di qualsiasi pena, redditi (utili) e/o sostanza (capitale) sottratti alle imposte.

I contribuenti che si rivolgeranno spontaneamente al fisco per dichiarare eventuali elementi imponibili da loro sottratti saranno tenuti a pagare, per il periodo massimo di prescrizione (10 anni), unicamente le imposte federali, cantonali e comunali sottratte aumentate dei relativi interessi di ritardo senza tuttavia alcuna ulteriore sanzione.

Giuseppe Fenaroli  
 Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
[giuseppe.fenaroli@fidinam.ch](mailto:giuseppe.fenaroli@fidinam.ch)

## ITALIA: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA VOLUNTARY DISCLOSURE

L'art. 7 del D. L. 22-10-2016 n. 193 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24-10-2016 ed entrato in vigore in pari data) convertito con modificazioni in L. 1°-12-2016 n. 225 (pubbli-

cata nel S.O.n.53 alla G.U.n.282 del 2-12-2016 ed in vigore dal 3-12-2016), ha disposto la proroga dei termini della procedura italiana di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) come disciplinata dagli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del D.L.167/1990.

Premesso che le modificazioni introdotte in sede di conversione sono **evidenziate in neretto**, in sintesi, il nuovo art. 5-*octies* del D.L. 167/90, introdotto dal sopraddetto provvedimento, ha stabilito che è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria sino al 31 luglio 2017, con eventuale integrazione delle istanze ed informazioni ulteriori da produrre entro il 30 settembre 2017. Sono sanabili le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016 e i termini di accertamento scaduti dal 1° gennaio 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2018. Pertanto, i periodi d'imposta oggetto di sanatoria decorrono dal 2009 (limitatamente alle violazioni del quadro RW) e comprendono gli anni successivi sino al 2015. Il periodo di accertamento relativo alle istanze presentate per la prima volta, vale a dire quelle il cui termine di presentazione è scaduto il 30 novembre 2015, è stato prorogato al 30 giugno 2017.

La nuova *voluntary* rimane preclusa per coloro che hanno già presentato l'istanza, anche per interposta persona e sono fatte salve le cause ostative (accessi, ispezioni, verifiche, inizio di attività di accertamento o di procedimenti penali) di cui all'art. 5-*quater* comma 2°. **Però, chi ha già presentato l'istanza entro il 30 novembre 2015, ai fini della regolarizzazione internazionale, conserva la facoltà di presentare l'istanza ai soli fini della regolarizzazione nazionale e viceversa.**

I soggetti passivi della procedura di collaborazione volontaria possono essere anche diversi da quelli tenuti agli adempimenti del c.d. monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate) e quindi vi rientrano anche gli enti commerciali, le società di persone e le società di capitali (con riferimento alla sola *voluntary* nazionale).

L'Amministrazione finanziaria italiana, e nella fattispecie l'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 25 ottobre 2016, ha informato che i contribuenti hanno la facoltà di avvalersi della procedura da subito e quindi senza dover attendere l'emanazione del provvedimento attuativo previsto dal D.L. 193/2016, utilizzando il modello istituito dalla normativa originaria (L. 186/2014) e inviando

altresi una prima versione della relazione di accompagnamento che riporti i dati e le informazioni relative a periodi d'imposta che in precedenza non erano sanabili (2014-2015). Fermo restando che la procedura già nota è rimasta sostanzialmente invariata, le principali novità ora introdotte sono le seguenti:

- è prevista l'esenzione dall'obbligo di compilare il mod. RW in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 che precede la presentazione dell'istanza, a condizione che le relative informazioni siano analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento. In tal caso, il contribuente provvede, entro il 30 settembre 2017, al versamento in unica soluzione delle imposte dovute, oltre agli interessi e alle sanzioni, se applicabili, ridotte nella misura fissata dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 (ravvedimento operoso);
- i contribuenti possono autoliquidare le imposte e le ritenute compresi i relativi interessi, i contributi e le sanzioni, quali risultano dall'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di cui la prima deve essere corrisposta entro la predetta data del 30 settembre 2017. La procedura si intende perfezionata solo dopo il pagamento in unica soluzione o della terza rata delle somme dovute;
- nell'ipotesi di mancanza del pagamento spontaneo da parte del contribuente o qualora il versamento sia insufficiente, l'Agenzia può ricorrere alla procedura dell'accertamento con adesione (art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.Lgs. 218/97, nella versione vigente al 30 dicembre 2014). Se il versamento è stato del tutto omesso, le sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale (art.5, comma 2° del D.L.167/90) sono ridotte al 60 per cento (anziché al 50 per cento in presenza di autoliquidazione) del minimo edittale purché le attività siano detenute o trasferite in Italia o in altro Stato UE o SEE oppure il soggetto istante rilasci all'intermediario residente in un Paese con il quale non sussista un accordo per lo scambio delle informazioni fiscali il c.d. *wai-ver*, vale a dire l'autorizzazione a fornire tutte le informazioni finanziarie richieste dall'Agenzia delle entrate in relazione alla procedura di collaborazione volontaria. In assenza delle condizioni predette, le sanzioni sono calcolate nella misura dell'85% (anziché del 75% in presenza di autoliquidazione) del minimo edittale. Nella medesima misura dell'85% (anziché del

75% in presenza di autoliquidazione) del minimo edittale si applicano le sanzioni relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, alle ritenute, all'IRAP, all'IVA, all'IVIE e all'IVAFE;

- in caso di versamento eseguito in misura insufficiente, se il pagamento è carente per oltre il 10% in relazione alle ritenute d'imposta e alle imposte sostitutive, nonché alle sanzioni e per oltre il 30% per gli altri tributi, l'Agenzia recupera le somme dovute maggiorandole del 10%. Se, invece, il versamento è carente per un importo pari o inferiore al 10% in relazione alle ritenute d'imposta e alle imposte sostitutive, nonché alle sanzioni e per un importo pari o inferiore al 30% con riferimento agli altri tributi, l'Agenzia recupera le somme dovute maggiorandole del 3%;
- **se la collaborazione volontaria ha per oggetto denaro contante o valori al portatore, si presume che, salvo prova contraria, derivino da redditi conseguiti in quote costanti, per effetto di violazioni, concernenti le imposte dirette, l'IRAP, l'IVA e le imposte sostitutive, compiute nel 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti.**

In questo caso contribuenti sono tenuti: (i) ad attestare che l'origine di tali valori non dipende dal compimento di reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità (art. 5-*quinquies*, comma 1), (ii) ad aprire e inventariare, alla presenza di un notaio, il contenuto di eventuali cassette di sicurezza dove sono custoditi i valori che si intende far emergere, (iii) a versare i contanti e a depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari, vincolati sino alla conclusione della procedura. Tutti i predetti adempimenti debbono avvenire entro la data di presentazione dell'istanza e dei documenti allegati.

**Per coloro che hanno aderito alla prima collaborazione volontaria ed hanno perciò presentato l'istanza entro il 30 novembre 2015, qualora non avessero adempiuto agli obblighi del c.d. monitoraggio fiscale (i.e.: non hanno compilato il quadro RW per gli anni 2014 e 2015), non si applicano le sanzioni previste, a condizione che i contribuenti interessati vi provvedano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016 (pertanto entro il 1° febbraio 2017).**

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale è infine stabilito che i comuni debbano trasmet-

tere all'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all'AIRE, i dati dei soggetti richiedenti per consentire all'Amministrazione di effettuare i controlli inerenti alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. La suddetta segnalazione, in sede di prima applicazione, dovrà riguardare le persone che hanno chiesto l'iscrizione all'AIRE a partire dal 1° gennaio 2010.

Dalle prime verifiche effettuate, pare evidente la volontà da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana di andare a perseguire la mancata conformità fiscale di coloro che, trasferendosi all'estero (in modo più o meno effettivo), abbiano tralasciato di regolarizzare eventuali patrimoni (e redditi) detenuti all'estero e sconosciuti al Fisco (e ciò – ovviamente caso per caso – potrebbe anche determinare eventuali ripercussioni penalmente rilevanti, con riferimento ai tipici reati tributari o a quello di autoriciclaggio).

Infatti, oltre alle eventuali domande raggruppate esperibili con i nuovi dettami convenzionali Italia-Svizzera, seguendo un modello su cui peraltro c'è già in Svizzera giurisprudenza del Tribunale Federale, o attraverso le risultanze dell'ormai imminente scambio automatico d'informazioni, non è pertanto da escludersi la possibilità di richieste di collaborazione a tappeto attraverso semplici domande nominative (andando a individuare i nominativi dei contribuenti "oggetto di attenzione" tra coloro che hanno trasferito la residenza all'estero negli anni più recenti).

Ciò non fa che sostanziare ulteriormente l'opportunità – e probabilmente la necessità – di valutare rapidamente l'adesione alla nuova procedura di collaborazione volontaria, con riferimento alla quale, forti dell'esperienza maturata, restiamo ben disponibili a fornire l'indispensabile assistenza professionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
marco.compagnino@fidinam.ch

## CINA-SVIZZERA: UNA RELAZIONE DI LUNGA DURATA

I contatti tra Svizzera e Cina negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti e le relazioni bilaterali sempre più strette sia sul piano economico che politico.

La Svizzera è stata la prima nazione occidentale a stabilire delle relazioni diplomatiche con

la Cina, riconoscendo, già dal lontano 1950, la neo costituita Repubblica popolare cinese. Inoltre, dal 2014 la Svizzera, assieme all'Islanda, è il solo paese in Europa ad aver concluso un accordo di libero scambio con Pechino.

Nel corso del 2016, l'allora Presidente della Confederazione, Schneider-Ammann, in occasione di una visita ufficiale in Cina, definì le relazioni bilaterali tra i due paesi come un "partenariato strategico innovativo".

Dal lato suo, anche la Repubblica Popolare Cinese sta continuando ad espandere il suo avvicinamento politico ed economico alla Svizzera e ne è prova la recentissima visita di Stato nel paese del Presidente cinese Xi Jinping e la sua presenza al 47° World Economic Forum di Davos dove, per la prima volta nella storia del Forum, è stato proprio il Presidente cinese a tenere il discorso inaugurale.

Vi sono dunque tutte le premesse per affermare che i due paesi stanno consolidando con successo le relazioni commerciali così come la collaborazione in campo economico, scientifico, finanziario, energetico, culturale e turistico. Dal punto di vista economico è interessante notare come, nel corso del 2016, le attività cinesi di M&A verso l'estero, per la prima volta, hanno superato quelle degli Stati Uniti ed in queste attività di acquisizione la Svizzera ha avuto un ruolo di assoluto rilievo.

L'acquisizione di Sygenta AG da parte di China National Chemical Corporation per un valore di 43.3 miliardi, rappresenta infatti la più importante operazione effettuata dalla Cina nell'ambito delle acquisizioni estere.

Con i propri 57 anni di esperienza ed una forte presenza in Asia attraverso uffici propri a Hong Kong, Fidinam Group offre una consulenza professionale qualificata per qualsiasi operazione cross border che interessi Svizzera e Cina.

Balen Paolo  
Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
paolo.balen@fidinam.ch

## HONG KONG: INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il governo di Hong Kong, al pari di quanto sta succedendo in Europa con l'introduzione del Registro dei titolari effettivi da parte dei singoli Stati Membri, ha attivato delle consultazioni preventive per poter procedere a breve con l'introduzione di un registro pubblico contenente le informazioni sui beneficiari ultimi delle società costituite nel paese.

Tale prossima modifica all'attuale legislazione societaria, imporrà dunque alle società costituite a Hong Kong di ottenere tutte le informazioni inerenti il beneficiario finale/titolare effettivo delle strutture e di mettere tali informazioni a disposizione per pubbliche finalità.

Le modifiche proposte sono in linea con quanto accade attualmente nel Regno Unito ove è

già operativo dal 1° giugno 2016 un "Registro delle persone fisiche con controllo significativo", obbligatorio per tutte le società di capitali (cosiddetto *PSC Register* or *Register of people with significant control*).

Al pari del Regno Unito, le persone aventi un controllo significativo nella società, verranno identificate negli individui che direttamente o indirettamente detengono più del 25% dei diritti di voto della società medesima ovvero hanno il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei legali rappresentanti ovvero possono esercitare il controllo/influenza dominante sulla società medesima.

Attualmente la legislazione societaria di Hong Kong non richiede alle società residenti di accertare l'identità dell'ultimo beneficiario e di tenere informazioni in merito allo stesso, eccetto che per le società quotate che già devono identificare le persone che detengono quote pari o superiori al cinque per cento del capitale sociale. Le nuove regole si applicheranno sia alle società a responsabilità limitata che a quelle a responsabilità illimitata, ossia a tutte le società costituite nell'ambito del Codice delle società di Hong Kong.

Balen Paolo  
Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
paolo.balen@fidinam.ch